



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

*Emanato con Decreto 29 maggio 2017, n. 411
Ultime modifiche emanate con Decreto 18 dicembre 2017, n. 1020
Entrate in vigore il 3 gennaio 2018*



DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

Via Guicciardini, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 393606 – Fax +39 0332 393280

Email: segreteria.dmc@uninsubria.it – PEC: segreteria.dmc@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano terra - Nuovo Monoblocco

Uff. Uni.2022

Orari al pubblico

Lunedì, martedì,

mercoledì e giovedì:

8.30 – 12.00 – 14.00 – 16.00

Venerdì: 8.30 - 14.00



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
MEDICINA E CHIRURGIA**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Struttura	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Composizione del Dipartimento	3
Art. 5 - Organi del Dipartimento	3
Art. 6 - Direttore	4
Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – Composizione	4
Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento.....	4
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni	6
Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti	7
Art. 11 - Sezioni.....	8
Art. 12 - Giunta	8
Art. 13 - Funzioni della Giunta	9
Art. 14 - Norme finali e transitorie	9
Allegato 1 - SSD inseriti nel Dipartimento	10



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominato "Dipartimento"), istituito con Decreto Rettorale n. 570/2016 del 22.7.2016, ai sensi dello Statuto, del Regolamento generale, del Regolamento Didattico di Ateneo e della normativa vigente. Modifiche del regolamento possono essere proposte all'inizio di ogni anno e la loro approvazione richiede la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi espressi dai componenti del Consiglio di Dipartimento.

Art. 2 - Struttura

1. Il Dipartimento ha la propria sede in:
 - a. Varese – Via Guicciardini, 9 piano 0 del nuovo monoblocco dell'Ospedale di Circolo (sede amministrativa)
 - b. Varese – Via O. Rossi, 9. (sede operativa)
 - c. Varese – Via J. H. Dunant, 5. (sede operativa)
 - d. Varese – Velate Via G. Piatti, 10. (sede operativa)
 - e. Varese – Via Montegeneroso (sede operative)

Art. 3 - Finalità

1. Il Dipartimento:
 - a. è la sede istituzionale delle attività di ricerca, didattiche e formative a tutti i livelli e delle attività correlate o accessorie rivolte all'esterno. E' un'unità di gestione e ha autonomia gestionale e di budget; disciplina ogni propria attività e competenza, dotandosi di un Regolamento, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo. Promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del diritto di ognuno di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Utilizza le risorse per la ricerca e la didattica sulla base di budget e di obiettivi comunicati al Senato accademico;
 - b. ha la finalità di organizzare e favorire il lavoro di collaborazione tra i docenti e i ricercatori che provengono da "Settori Scientifico Disciplinari omogenei", per quanto riguarda sia l'attività di ricerca, sia l'attività didattica e di formazione post-laurea. La sostanziale omogeneità di interessi, pur nella diversità di competenze e incarichi, consente una produttiva integrazione per un'efficace gestione condivisa delle funzioni affidate al Dipartimento, nonché la realizzazione di progetti di ricerca multidisciplinare che coinvolgano competenze diverse, ma tra loro integrate, lo sviluppo di attività didattico-assistenziali, indispensabili per un'adeguata formazione delle molteplici figure professionali in ambito sanitario.

Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. I settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento sono riportati nell'allegato 1
2. Il Dipartimento è composto dal personale docente, anche a tempo determinato, che vi afferisce e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore
 - b. il Consiglio



- c. la Commissione paritetica docenti-studenti
- d. la Giunta

Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore viene nominato a norma dell'art. 38 dello Statuto e provvede a designare tra i professori di prima o di seconda fascia un Direttore Vicario, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore. In caso di dimissioni il Direttore rimane in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sino all'elezione e alla nomina del nuovo Direttore.
2. Il Direttore può nominare dei Delegati per specifici ambiti, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato.
3. Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di Lavoro con specifici mandati, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Tali Commissioni Dipartimentali, il cui mandato e la cui composizione vengono definiti in sede di Consiglio, hanno funzioni solamente propositive, non deliberanti.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, è composto da:
 - a. professori e ricercatori di ruolo, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca, e ricercatori a tempo determinato;
 - b. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unità di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento. All'interno di tale rappresentanza deve essere garantita l'elezione di almeno una unità di personale tecnico e una unità di personale amministrativo;
 - c. una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio del Dipartimento, pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
 - d. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato attivato nel Dipartimento.
2. Il Segretario amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario, le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Vicario, ove individuato o, comunque, dal funzionario più alto in grado in servizio presso il Dipartimento.
3. Il Direttore, anche su richiesta della Giunta, ove costituita, può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, una volta al mese. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto del calendario delle sedute degli organi di governo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle pratiche.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma, dal Direttore di Dipartimento almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario.

In particolari casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno può essere trasmessa nelle 24 ore prima della data stabilita per la riunione.

Il Direttore è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio del Dipartimento qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto. In tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Per le elezioni del Direttore, la convocazione spetta al Decano del Dipartimento.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. I verbali approvati dovranno essere pubblicati sulla piattaforma e-learning con le stesse modalità operative previste per gli organi di governo.
4. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, assume le funzioni di Presidente il Direttore Vicario.
5. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I docenti in congedo o in aspettativa devono essere convocati e, anche se assenti, devono sempre essere conteggiati nel quorum strutturale. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi sostituire.
6. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
 - a. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti, in cui perduri la mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata in data da stabilirsi.
 - b. La seduta inizia con l'esposizione delle comunicazioni che il Presidente ritiene opportuno portare a conoscenza dei componenti il Consiglio, a cui segue, di norma, l'approvazione del verbale della seduta precedente.
 - c. In sede di comunicazione i componenti del Consiglio possono rivolgere al Presidente richieste di chiarimenti e delucidazioni, cui sarà data, ove possibile, risposta immediata; in caso contrario entro la seduta successiva.
 - d. L'esame degli argomenti da trattare segue, di norma, l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine proposto dal Presidente. Il Consiglio può approvare, a maggioranza assoluta dei presenti, l'anticipazione o la posticipazione di un punto oggetto di discussione, proposto da uno o più componenti.
 - e. L'inserimento di un argomento da trattare, tra le varie ed eventuali, è proposto dal Presidente o da singoli componenti ed è approvato con voto unanime dei presenti, in sede di apertura della seduta. I membri prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione, salvo diritto di replica per fatto personale. Il Presidente ha la facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, sullo stesso argomento, da parte dei medesimi componenti, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori.
 - f. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente e ciascun componente può richiedere la votazione espressa.
 - g. Un componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
7. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



E' ammessa la votazione, a scrutinio segreto, per deliberazioni riguardanti persone, su richiesta del Presidente o di un componente del Consiglio; in quest'ultimo caso la proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

L'unanimità è richiesta per l'approvazione del verbale seduta stante e per l'inserimento di varie ed eventuali, dettate da particolari motivi di urgenza.

8. Della adunanza del Consiglio viene redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario e approvato dal Consiglio, di norma nella seduta successiva.

Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 40 dello Statuto e interviene nelle funzioni non specificamente demandate ad altro organo dipartimentale. In particolare, nella sua composizione plenaria, delibera:

- a. un proprio Regolamento di funzionamento e le eventuali proposte di modifica a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi;
- b. i criteri generali, sull'uso delle risorse disponibili, ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento del personale, con cadenza annuale;
- c. l'istituzione e la soppressione dei Consigli di Corso, o in mancanza di questi ultimi, la designazione dei Responsabili o del Comitato di Responsabili;
- d. la programmazione e l'organizzazione didattica degli insegnamenti da attivare nei Corsi di studio (offerta formativa, ordinamenti didattici, piani didattici, regolamenti didattici dei corsi di studio, manifesti degli studi, commissioni d'esame, ecc.) con cadenza annuale, su proposta della Scuola di Medicina;
- e. la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei propri docenti e ricercatori, con cadenza annuale su proposta della Scuola di Medicina;
- f. l'approvazione dell'istituzione e la soppressione dei Centri di ricerca e ne cura altresì la gestione;
- g. contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti di sua competenza;
- h. proposta di budget che confluirà nel bilancio unico di Ateneo.

2. Nella sua composizione plenaria formula:

- a. richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, sulla base dell'attività didattica e di ricerca programmata e svolta dal Dipartimento;
- b. l'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio e Corsi di Dottorato di ricerca su proposta della Scuola di Medicina;

3. Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, nei seguenti casi:

- a. assegnazione annuale di impegni didattici e organizzativi ai propri docenti e ricercatori;
- b. formulazione di richieste al CDA, motivate, di posti di professore di prima e seconda fascia e loro destinazione;
- c. richiesta di trasferimento da altra sede di ricercatore di ruolo;
- d. rilascio di parere sulle richieste avanzate dai docenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio ad altro settore concorsuale – SSD; nulla osta per attività didattica fuori sede; con-

- gedo, aspettativa ecc.;
- e. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
 - f. rilascio di parere in merito alle richieste di afferenza dei docenti al Dipartimento; nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
 - g. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori o ricercatori;
4. nella composizione limitata ai PO e ai PA, nei seguenti casi:
- a. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il Consiglio;
 - b. formulazione delle proposte al CdA di chiamata per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia componenti il Consiglio;
 - c. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di chiamata di PA, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia componenti il Consiglio;
 - d. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di PA;
5. nella composizione limitata ai PO, nei seguenti casi:
- a. formulazione di proposte al CdA di indizione della procedura di chiamata di PO, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia componenti il Consiglio
 - b. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di PO;
 - c. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti le persone di professori di prima fascia.

Art. 10 - Commissione paritetica docenti – studenti

1. La Commissione paritetica docenti–studenti del Dipartimento, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, è composta da studenti e professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in pari numero:
 - a. i docenti, in un numero massimo di cinque sono nominati dal Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento e, ove possibile, appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei Corsi di studio attivati.
 - b. gli studenti, in un numero massimo di cinque, sono designati dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento.Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.
2. Le sedute della Commissione sono valide se è presente almeno un rappresentante per ogni componente.
3. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; redige la relazione annuale, ai sensi dell'art. 13 del D. legislativo 19/2012.



Art. 11 - Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi in Sezioni cui fanno capo per la loro attività specifici SSD. Tali Sezioni rappresentano articolazioni organizzative e funzionali del Dipartimento per lo svolgimento di attività istruttorie e per ottimizzare l'utilizzo di risorse.
2. La costituzione di Sezioni o la loro modifica sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. La richiesta di attivazione dovrà essere sottoscritta da almeno 10 professori e ricercatori che intendano aderire alla Sezione stessa.
3. Alle Sezioni sono affidate attività istruttorie specifiche per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e favorire lo sviluppo delle attività di ricerca. Le Sezioni agiscono in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dalla governance di Ateneo.
4. Organi della Sezione sono il Coordinatore di Sezione e il Consiglio di Sezione. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i Docenti di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e con successiva presa d'atto da parte del Consiglio di Dipartimento.
5. Fanno parte del Consiglio di Sezione i Professori di ruolo e i Ricercatori afferente al Dipartimento che ne fanno richiesta.
6. Il Coordinatore dura in carica tre anni e può nominare un Vice-Coordinatore di Sezione tra i docenti afferenti alla sezione; il Vice-Coordinatore rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
7. L'attività di ricerca dei Professori e dei Ricercatori si svolge, di norma, nell'ambito delle diverse Sezioni avendo cura di favorire le collaborazioni e sinergie interdisciplinari all'interno dell'intero Dipartimento e con realtà culturali esterne interdipartimentali e interuniversitarie, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore.
8. Ogni Sezione ha autonomia organizzativa per le attività e le iniziative scientifiche che saranno delegate dal Consiglio di Dipartimento con specifica deliberazione.

Art. 12 - Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario, da tre rappresentanti dei professori ordinari, tre rappresentanti dei professori associati, tre rappresentanti dei ricercatori, da un Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo oltre che dal Segretario Amministrativo, nella veste di segretario verbalizzante e con funzioni consultive. I coordinatori di Sezione ne fanno parte d'ufficio rientrando nel computo totale dei tre rappresentanti previsti per fascia;
2. Il Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo viene eletto dal rispettivo elettorato presente in Consiglio.
3. Il mandato della Giunta coincide di regola con il mandato del Direttore.
4. La Giunta dura in carica 3 (tre) anni. Le dimissioni della metà dei membri della Giunta ne provocano la decadenza, e ne rendono necessaria la rielezione.
5. Qualora un membro della Giunta (con l'eccezione del Direttore Vicario) cessi dal mandato, o si dimetta, o cessi di far parte della rappresentanza per cui è stato nominato, si provvederà alla sua sostituzione.
6. I membri della Giunta, in caso di motivata assenza, possono farsi sostituire da un collega, indicandone preventivamente il nominativo al Direttore di Dipartimento.
7. La Giunta viene convocata dal Direttore, di norma, almeno 5 giorni prima di ogni Consiglio di Dipartimento. Le convocazioni della Giunta avvengono con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a convocare la Giunta entro



quindici giorni quando una richiesta in tale senso venga avanzata da almeno un terzo dei membri della Giunta, includendo nel quorum anche il Segretario del Dipartimento.

Art. 13 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. La Giunta ha il compito di istruire le pratiche concernenti il funzionamento del Dipartimento, e formulare le proposte relative per ciascuna di esse, da sottoporre all'approvazione di Consiglio di Dipartimento.
2. Alla Giunta possono essere affidate funzioni deliberative, con il voto unanime del Consiglio di Dipartimento. L'eventuale delega alla Giunta dell'esercizio di funzioni del Consiglio avviene nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 14 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.



Allegato 1 - SSD inseriti nel Dipartimento

	S.S.D.	
1	BIO/09	Fisiologia
2	BIO/10	Biochimica
3	BIO/12	Biochimica clinica e biologia molecolare e clinica
4	BIO/14	Farmacologia
5	BIO/16	Anatomia umana
6	BIO/17	Istologia
7	MED/01	Statistica medica
8	MED/02	Storia della medicina
9	MED/03	Genetica medica
10	MED/04	Patologia generale
11	MED/06	Oncologia medica
12	MED/07	Microbiologia e microbiologia clinica
13	MED/08	Anatomia patologica
14	MED/09	Medicina interna
15	MED/10	Malattie dell'apparato respiratorio
16	MED/11	Malattie dell'apparato cardiovascolare
17	MED/12	Gastroenterologia
18	MED/13	Endocrinologia
19	MED/14	Nefrologia
20	MED/15	Malattie del sangue
21	MED/16	Reumatologia



22	MED/17	Malattie infettive
23	MED/18	Chirurgia generale
24	MED/19	Chirurgia plastica
25	MED/20	Chirurgia Pediatrica e Infantile
26	MED/21	Chirurgia Toracica
27	MED/22	Chirurgia vascolare
28	MED/23	Chirurgia cardiaca
29	MED/25	Psichiatria
30	MED/26	Neurologia
31	MED/27	Neurochirurgia
32	MED/28	Malattie odontostomatologiche
33	MED/29	Chirurgia Maxillofacciale
34	MED/30	Malattie apparato visivo
35	MED/31	Otorinolaringoiatra
36	MED/33	Malattie apparato locomotore
37	MED/35	Malattie cutanee e veneree
38	MED/36	Diagnostica per immagini e radioterapia
39	MED/38	Pediatria generale e specialistica
40	MED/39	Neuropsichiatria infantile
41	MED/40	Ginecologia e ostetricia
42	MED/41	Anestesiologia
43	MED/42	Igiene Generale e applicata
44	MED/43	Medicina legale



45	MED/44	Medicina del lavoro
46	MED/45	Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
47	MED/50	Scienze tecniche mediche applicate
48	M-PED/03	Didattica e Pedagogia speciale
49	M-EDF/01	Metodi e didattiche delle attività motorie
50	M-EDF/02	Metodi e didattiche delle attività sportive
51	M-PSI/08	Psicologia clinica



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**Regolamento del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia**